



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. XVV/XXVI R.G.

Il Giudice

letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del XVIII/IV/XIX;

compiute le preliminari verifiche processuali;

ritenuto, quanto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 615, co. 1, c.p.c. (sottoposta all'attenzione del sottoscritto magistrato soltanto in udienza, con conseguente impossibilità per il Giudicante di provvedere inaudita altera parte), che non si apprezzino i gravi motivi invocati dall'opponente a sostegno dell'istanza sospensiva, atteso che, premessa, in generale, la non particolare rilevanza dell'importo precettato:

- l'opposizione ex art. 615 c.p.c., composta da ben 54 pagine, concerne un titolo esecutivo di formazione giudiziale (ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c., *res judicata* in quanto non appellata); l'atto opposto è, infatti, come riferito dalla stessa parte opponente un "atto di precetto... con il quale...veniva intimato il pagamento della somma di € 5.974,88 a titolo di spese legali oltre interessi ed accessori...competenze...liquidate dal Tribunale di Bari a mezzo di ordinanza...emessa a seguito di procedimento identificato da numero di R.G. num. XIIX/VI" (p. 2 atto di citazione);

- TIZIO afferma la sua volontà di contestare, con l'azione *de qua*, "il diritto sostanziale ad agire in executivis" in capo all'Istituto di credito opposto, "sulla scorta di eccezioni che afferiscono al rapporto sottostante alla (pseudo) formazione del titolo in forza del quale si intende procedere esecutivamente" (p. 4 atto di citazione); a tale asserzione seguono circa 40 pagine, nelle quali l'ingiunto enuclea doviziosamente un catalogo di vizi (ad esempio, usura e anatocismo), palesemente afferenti non all'atto di precetto, ma al rapporto di conto corrente oggetto di accertamento giurisdizionale nel richiamato proc. n. XIIX/VI, conclusosi con la citata ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c.;

- è evidente che l'opponente formula doglianze del tutto avulse dall'atto di precetto, consistente,

come detto, soltanto nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, l'ordinanza *ex art. 702 ter c.p.c.*, in relazione alle spese legali ivi liquidate;

- sicchè, posto che all'ingiunto è stato intimato il pagamento delle spese legali e non di somme legate al rapporto correntizio, è evidente che l'opposizione, lungi dall'essere incentrata su vizi del precetto, si sostanzia in contestazioni relative al rapporto di conto corrente, che il debitore avrebbe potuto / dovuto far valere esclusivamente con l'impugnazione del titolo esecutivo, agendo *ex art. 702 quater c.p.c.*;

vista l'istanza di assegnazione dei termini *ex art. 183, co. 6, c.p.c.*;

osservato, tuttavia, che, come detto, i motivi di opposizione attengono alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, di conseguenza profilandosi l'inammissibilità dell'opposizione;

ricordato, infatti, a riguardo, che la giurisprudenza di legittimità pacificamente afferma che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso -inclusa la fase di impugnazione- (Cass. ord. n. 21954/2017; Cass., Sez. Un., n. 1238/2015; nonché Cass. nn. 3712/2016, 3850/2011 e 26089/2005), salvo trattasi di vizi di formazione del provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); sicchè, nel giudizio *de qua* è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (*ex multis*, Cass. nn. 12251/2007 e 22402/2008), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (*id.*, anche Cass. nn. 12251/2007 e 24027/2009);

ritenuto, pertanto, che, alla luce della richiamata -e consolidata- giurisprudenza di legittimità, nonchè delle prospettazioni difensive delle parti e delle emergenze documentali, sia opportuno, ai fini di contenere i costi e i tempi della presente lite giudiziaria e della sua prosecuzione alla fase definitiva, per le parti e per l'Ufficio, formulare, *ex art. 185 bis c.p.c.* una proposta di conciliazione -come tale priva di qualunque valore di anticipazione dell'eventuale decisione finale, in rito o nel merito- nei termini che seguono:

- abbandono della causa;

- spese del presente giudizio del pertinente scaglione (€ 5.200 – 26.000), da liquidarsi ai parametri medi di cui al d.m. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria e decisoria;

rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trovare applicazione il disposto dell'art. 91, co. 1, seconda parte, c.p.c.;

rammentato, inoltre, l'art. 96, co. 3, c.p.c.;

visto l'art. 615, co. 1, c.p.c.;

visto l'art. 185 *bis* c.p.c.;

p.q.m.

RIGETTA l'istanza di sospensione formulata dalla opponente;

RINVIA la causa, riservato ogni altro provvedimento, all'udienza del XXI/XI/XIX per la dichiarazione delle parti in ordine alla proposta conciliativa *ex art. 185 bis* c.p.c. che precede e per l'eventuale seguito.

Si comunichi.

Bari, XVII/IV/XIX

Il Giudice
CCCCCCC